

Legge regionale 18 dicembre 1984 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

**Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

### **Art. 25**

All' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

<<Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la continuazione dell' attività produttiva, il Comune potrà dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall' obbligo di continuare l' esercizio dell' attività ripristinata, autorizzando l' avvio di altra attività anche da esercitarsi sotto una diversa impresa.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.  
>>.